



Comune di PISTOIA

ORGANIZZARE UNA MANIFESTAZIONE TEMPORANEA



La guida pratica che ti insegna come si fa!



A cura del Servizio Sviluppo Economico e Demografici - U.O. Commercio e Attività su area pubblica

Redatto in data 13/12/2024

INDICE GENERALE

Guida esplicativa delle manifestazioni temporanee	3
Terminologia ricorrente	4
Manifestazioni di pubblico spettacolo: forma, tipologia e capienza	7
• 1. manifestazione in luogo all'aperto non delimitato in nessun modo (capienza pari o inferiore a 200 persone)	7
• 2. manifestazione in luogo all'aperto con installazione di attrezzature o delimitato (capienza pari o inferiore a 200 persone)	8
• 3. manifestazione in locale al chiuso (capienza pari o inferiore a 200 persone)	8
• 4. manifestazione in luogo all'aperto delimitato e/o con strutture o locale al chiuso (capienza superiore a 200 partecipanti)	9
• 5. manifestazioni già svolte con le medesime strutture in luogo all'aperto (capienza superiore a 200 partecipanti)	9
Locali e attività non rientranti nella definizione di pubblico spettacolo	9
Adempimenti per l'organizzazione di una manifestazione pubblica	11
• comunicazione art. 18 R.D. 06/06/1931, n. 773	11
• comunicazione art. 25 R.D. 06/06/1931, n.773	12
• occupazione suolo pubblico e/o chiusura strade	12
• permessi ZTL	13
• richiesta patrocinio e compartecipazione	14
• richiesta attrezzature comunali	15
• obblighi e limitazioni in materia di tutela della rumorosità	16
• diritti SIAE	17
• adempimenti sulla sicurezza – Direttiva Piantedosi	19
• valutazione del rischio sanitario	21
Attività incluse nelle manifestazioni pubbliche	23
• manifestazioni con presenza di animali	23
• manifestazioni con presenza di equidi	24
• manifestazione di sorte locale (lotteria, tombola e pesca di beneficenza)	25
• attività temporanea di vendita	26
• attività somministrazione temporanea di alimenti e bevande	27
• attività di spettacolo viaggiante	28
• sfilate di carri allegorici	28
• manifestazione commerciale a carattere straordinario	30
• mercatini dei non professionisti (hobbisti)	31
• manifestazioni sportive non competitive su strada	32
• manifestazioni sportive competitive su strada	32
Pubblicità e promozione	33
Servizi tecnici inerenti gli spazi occupati	34
• allestimento strutture	34
• smaltimento rifiuti e pulizia dell'area	34
• fornitura straordinaria di energia elettrica e acqua	35
Assicurazione e norme sicurezza sul lavoro	35
Riferimenti e contatti degli uffici comunali	36

GUIDA ESPLICATIVA DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE


Questa è una **guida utile** a tutti coloro che intendano organizzare iniziative ed eventi sul nostro territorio, dove trovare le informazioni necessarie per ottenere titoli abilitativi e servizi da parte dell'Amministrazione Comunale, rispettando i tempi necessari all'Ente per rispondere, sia in caso di accoglimento della richiesta, che in caso di responso negativo, con le dovute motivazioni.

La guida prende in esame le richieste più frequenti ricevute da parte di chi decide di organizzare una manifestazione e dà informazioni approfondite su come comportarsi per pianificare tutte le attività in modo corretto, soprattutto se vogliono organizzare un evento particolarmente complesso.

E' importante che vi attiviate per tempo: in molti casi le procedure amministrative devono essere attivate in tempo utile per garantire l'acquisizione di tutti i titoli necessari all'organizzazione dell'evento, per questo invitiamo gli organizzatori a informarsi preventivamente sulla presentazione delle domande e sulle tempistiche e in caso di chiarimenti contattare gli uffici competenti.

Cosa si intende per MANIFESTAZIONE TEMPORANEA?

Le manifestazioni temporanee sono manifestazioni musicali, sportive o danzanti, come concerti, sagre, feste, eventi di varia natura. Si svolgono in un determinato periodo, con date precise di inizio e fine.



Non rientrano in questa definizione i piccoli trattenimenti effettuati presso pubblici esercizi di somministrazione, l'installazione di giostre o attrazioni di spettacolo viaggiante e l'attività circense.

Per quanto di brevissima durata, possono essere eventi anche molto “complessi” che comportano una serie di adempimenti che coinvolgono vari uffici comunali ed enti terzi per il rilascio dei diversi titoli abilitanti. La complessità dipende da come l'organizzatore e i partecipanti intendono sviluppare l'evento. Temporaneità non significa costi minori per chi organizza o partecipa, perché anche per un solo giorno non si possono trascurare le regole di sicurezza e di incolumità pubblica, igiene e sanità, sicurezza sui luoghi di lavoro, rispetto per la quiete pubblica.

A titolo esemplificativo rientrano genericamente tra le manifestazioni temporanee:

- feste popolari, sagre e feste paesane
- esposizioni, mostre, ecc.
- mercatini degli hobbisti
- mercati straordinari e/o fiere commerciali
- eventi sportivi occasionali (non competitivi)

Tra le manifestazioni temporanee, rientrano anche le attività di spettacolo e/o trattenimento, per i quali necessita il controllo della Pubblica Amministrazione ai fini di incolumità pubblica, ordine e moralità, trattasi cioè di attività autorizzate ai sensi dell'art. 68 del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

La differenza tra “spettacoli” e “trattenimenti” consiste essenzialmente nel fatto che i primi consistono in divertimenti a cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva (concerti, cinema, teatro, ecc.) mentre i secondi sono divertimenti a cui il pubblico partecipa attivamente (feste da ballo, giostre, ecc.).



Per fare qualche esempio rientrano tra le manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo e/o trattenimento e necessitano di titoli previsti dal T.U.L.P.S. - R.D. 18 giugno 1931, n. 773:

- concerti, trattenimenti musicali all’aperto o al chiuso
- competizioni sportive (qualora rivestano carattere di pubblico spettacolo)
- rappresentazioni teatrali e cinematografiche all’aperto
- feste da ballo
- sfilate di moda

TERMINOLOGIA RICORRENTE

MANIFESTAZIONE TEMPORANEA: evento di durata limitata, organizzato in luoghi o locali aperti al pubblico, nelle quali un'utenza generalizzata può parteciparvi liberamente, ma in grado di richiamare anche un vasto pubblico. Le manifestazioni possono perseguire scopi di natura culturale, sportiva, politica, sindacale, religiosa, sportive, promozione del territorio o più semplicemente possono costituire un momento di aggregazione e di svago per la collettività.

PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO: attività autorizzate ai sensi dell'art. 68 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (detto T.U.L.P.S. - Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) per i quali il controllo della pubblica amministrazione è necessario a garanzia dell’incolumità pubblica, dell’ordine e della moralità.

Sono spettacoli quel tipo di attività con la partecipazione passiva del pubblico, come esibizioni di danza, rappresentazioni teatrali, esibizioni musicali, sfilate di moda, competizioni sportive, circhi.

Sono trattenimenti quel tipo di attività con la partecipazione attiva del pubblico, come a esempio discoteche, locali notturni, luna park.

Le attività di spettacolo e trattenimento possono essere svolte:

- in forma stabile, in luoghi normalmente chiusi, con la destinazione già prefissata, come i locali di trattenimento e svago, come i teatri e i cinema, le discoteche, che offrono, oltre al pubblico spettacolo in sè, anche la somministrazione di alimenti e bevande ai clienti;
- in forma temporanea, in luoghi sporadicamente utilizzati per pubblico spettacolo, come vie o piazze (temporaneamente destinata a un grande concerto).

DURATA: preciso arco temporale, cioè un evento caratterizzato da una durata breve e ben definita (un solo giorno o più giorni, consecutivi o meno) quindi non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita.

ORGANIZZATORE: possono essere sia imprese che organizzano eventi a carattere “imprenditoriale” con scopo di lucro, che associazioni o circoli privati, parrocchie o altri soggetti del terzo settore quali organizzatori in forma “non imprenditoriale” con finalità solidaristiche e senza scopo di lucro.

REFERENTE: oltre all’indicazione precisa dell’organizzatore, di fondamentale importanza è l’indicazione del soggetto REFERENTE – RESPONSABILE dell’evento (del quale dovrà essere comunicato il recapito telefonico e l’indirizzo e-mail), per risolvere con immediatezza qualsiasi problema possa presentarsi nelle fasi di preparazione e di svolgimento.

LUOGO PUBBLICO: gli spazi e gli ambienti caratterizzati da un uso sociale collettivo ai quali può accedere chiunque senza alcuna particolare formalità (es. strade, piazze, giardini pubblici);

LUOGO APERTO AL PUBBLICO (all’aperto o al chiuso): spazi e ambienti a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte dal soggetto che dispone del luogo stesso (es. pagamento di un biglietto per l’accesso, orario di apertura) o da altre norme;

PRESUPPOSTI: una ricorrenza locale, oppure una riunione straordinaria di persone dovuta alle più svariate circostanze (esempio: una manifestazione sportiva, culturale come un festival letterario, oppure gastronomica-tematica come la “sagra della castagna”, oppure etico-sociale come una raccolta di fondi per la ricerca).

INGRESSO: normalmente libero, senza pagamento di un biglietto oppure con pagamento di un biglietto.

TEMA: gli argomenti sono vari e se ne riporta alcuni fra i più ricorrenti (musica, cultura, arte, sport, cucina, solidarietà, didattica, ecc.)

AFFOLLAMENTO: l’affollamento di pubblico è sempre un aspetto critico che necessita la massima attenzione da parte degli organizzatori delle manifestazioni a carattere di pubblico spettacolo.

La massima densità di affollamento di progetto utilizzata in Italia è di 2 persone/mq, è prevista dalla Circolare del Ministero dell'Interno del 18/07/2018. Questa densità di affollamento viene applicata per determinare la capienza massima dei luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche in aree delimitate come una piazza. Il codice di prevenzione incendi di cui al D.M. 03/08/2015 prevede una densità di affollamento massima uguale a 1,2 persone/mq. Analogo valore è previsto dal D.M. 19/08/1996, norma prescrittiva che disciplina le misure di prevenzione incendi per i locali di pubblico spettacolo, esclusivamente per sale da ballo e le discoteche. Inoltre, la nota del Ministero dell'Interno prot. n. 10786 del 13/07/2010 fornisce indicazioni in merito alla densità di affollamento in strutture polifunzionali adibite occasionalmente ad attività di trattenimento, stabilisce che in caso di utilizzo di impianti sportivi per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, la sistemazione del pubblico in piedi nell'area destinata all'attività sportiva è consentita fino ad un massimo di 20 spettatori ogni 10 mq di superficie all'uso destinata (densità di affollamento uguale a 2 persone/mq). Unica eccezione è costituita dal D.M. 18/03/1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", che all'art. 6, relativamente allo spazio riservato agli spettatori, indica: *"..... La capienza dello spazio riservato agli spettatori è data dalla somma dei posti a sedere e dei posti in piedi; il numero dei posti in piedi si calcola in ragione di 35 spettatori ogni 10 mq di superficie all'uso destinata"*. Ammettendo quindi una densità di affollamento di 3,5 persone/mq. La norma poi aggiunge: *"... sono ammessi posti in piedi negli impianti al chiuso con capienza fino a 500 spettatori e in quelli all'aperto con capienza fino a 2.000 spettatori."* Quindi in definitiva, densità di affollamento così alte sono ammesse esclusivamente in piccoli impianti sportivi.

CAPIENZA: La "capienza" di un locale di pubblico spettacolo e trattenimento costituisce l'affollamento massimo consentito ed è stabilita dalla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene vigenti (Lett. Circ. n. P718/4118 sott. 20/C del 27/3/1997). Per le aree destinate ad ospitare le manifestazioni pubbliche si dovrà definire una capienza massima, tenendo conto che la densità di affollamento massima è pari a 2 persone/mq.

COMMISSIONE DI VIGILANZA - C.C.V.L.P.S.: E' una commissione tecnica che verifica che il pubblico possa assistere agli spettacoli e/o partecipare ai trattenimenti in condizioni di sicurezza.

La Commissione di Vigilanza sui locali/luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 141 e 141 bis del R.D. 06/05/1940, n. 635 *"Approvazione del Regolamento dell'Esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n.773 – T.U.L.P.S."*, ha il compito di verificare le condizioni di solidità, sicurezza e igiene dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli artt. 68 e 69 del R.D. 18/06/1931, n. 773 attribuite alla competenza comunale dall'art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977, n. 616 e così come prevista dal regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal T.U.L.P.S. ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 28/05/2001, n. 311.

MANIFESTAZIONE TEMPORANEA DI PUBBLICO SPETTACOLO

Forma, tipologia e capienza

La forma imprenditoriale del pubblico trattenimento non deve essere ricercata solo nella tipologia del soggetto che organizza l'evento, ovvero se questo sia un'azienda o un'associazione, ma anche se il trattenimento stesso sia svolto o meno in forma imprenditoriale, indipendentemente dal soggetto organizzatore.

Si ha infatti attività imprenditoriale quando ricorrono una o più delle seguenti circostanze:

- pagamento biglietto di ingresso
- aumento prezzo delle consumazioni
- opere di contenimento del pubblico (tribune, transenne, sedie, panche ecc.)
- modifica degli arredi del locale in occasione del trattenimento
- coinvolgimento diretto del pubblico (ballo)
- pubblicità dell'evento tale da incrementare fortemente l'afflusso del pubblico

Le manifestazioni in forma imprenditoriale sono gestite da coloro che esercitano in maniera professionale attività d'impresa esclusivamente a scopo di lucro.

L'organizzatore, prima di tutto, deve verificare se lo spettacolo/trattenimento che intende organizzare preveda:

- se verrà effettuato in area pubblica all'aperto o in un luogo al chiuso
- se la capienza dell'area/locale in cui si svolgerà lo spettacolo sia inferiore o superiore alle 200 persone
- se lo spettacolo si concluderà entro oppure oltre le ore 24:00
- l'assenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si intenda realizzarlo.

Quando il trattenimento è svolto in forma di imprenditorialità, ovvero quando ricorre uno o più dei presupposti sopra indicati, è indispensabile il rilascio della licenza prevista dagli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.

Relativamente alle attrezzature installate e ai luoghi di svolgimento, si possono classificare varie **tipologie di manifestazione di pubblico spettacolo**:

1. Manifestazione in luogo all'aperto non delimitato in nessun modo (capienza pari o inferiore a 200 persone)

Il luogo all'aperto, quali piazze e aree urbane, in cui si svolgerà la manifestazione, è escluso dal campo di applicazione del D.M. 19/08/1996 "*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo*" in quanto **non verranno installate** specifiche strutture destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi, o pedane per artisti e di attrezzature

elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree **non accessibili** al pubblico.

Non è necessaria la verifica della C.C.V.L.P.S. né la relazione tecnica asseverata da un professionista iscritto all'albo.

In ogni caso l'organizzatore deve dotarsi della certificazione relativa all'idoneità statica delle strutture eventualmente installate nonché della dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

2. Manifestazione in luogo all'aperto con installazione di attrezzature o delimitato (capienza pari o inferiore a 200 persone)

Se nel luogo all'aperto in cui si svolgerà la manifestazione:

- verranno installate specifiche strutture per lo stazionamento del pubblico con una capienza pari o inferiore a 200 persone;
- il luogo è delimitato da recinzioni o altro (transenne, mura, ecc.) in modo tale che si determini una capienza dell'area pari o inferiore a 200 persone;
- verranno installate attrezzature elettriche e di amplificazione sonora accessibili al pubblico.

in tal caso la manifestazione rientra nel campo di applicazione del D.M. 19/08/1996 e pertanto deve essere allegata la relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti o dei geometri, che attesta la rispondenza delle strutture alle norme e regole tecniche stabilite con il citato D.M. e che sostituisce le verifiche e gli accertamenti da parte della Commissione di Vigilanza della conformità alle disposizioni vigenti per l'igiene, per la sicurezza e per l'incolumità pubblica, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 311/2001.

3. Manifestazione in locale al chiuso (capienza pari o inferiore a 200 persone)

Se la manifestazione si svolgerà in un locale al chiuso con capienza pari o inferiore a 200 persone, deve essere allegata la relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo, che attesta la rispondenza del locale e delle strutture alle norme e regole tecniche vigenti e che sostituisce le verifiche e gli accertamenti della Commissione di Vigilanza della conformità alle disposizioni vigenti per l'igiene, per la sicurezza e per l'incolumità pubblica, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 311/2001.

Nei casi 2 e 3 la pratica potrà comunque essere trasmessa alla C.C.V.L.P.S. ai sensi del punto 78 della Tabella A del D.Lgs. n. 222/2016 per gli eventuali controlli.

Le tipologie **1) 2) 3)** prevedono una capienza inferiore a 200 persone e pertanto dovrà essere presentata una S.C.I.A. nel caso in cui la durata della manifestazione sia contenuta entro le ore 24 del giorno di inizio.

Se la durata è prevista oltre le ore 24 del giorno di inizio, deve essere presentata ISTANZA completa di tutti allegati per ottenere la licenza ai sensi del T.U.L.P.S. almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio della manifestazione;

Per le successive tipologie 4) e 5) è sempre necessaria ISTANZA di licenza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio della manifestazione, in quanto si tratta di ipotesi che prevedono una capienza superiore alle 200 persone: in questo caso è sempre prevista la verifica della Commissione di Vigilanza, ma per l'ipotesi 5) tale verifica è già stata effettuata in occasione della precedente edizione della manifestazione, purché non antecedente a due anni.

4. Manifestazione in luogo all'aperto delimitato e/o con strutture o locale al chiuso (capienza superiore a 200 partecipanti)

Il luogo all'aperto in cui si svolgerà la manifestazione prevede l'installazione di impianti e/o strutture con capienza superiore a 200 persone; oppure trattasi di locale al chiuso con capienza superiore a 200 persone: in questo caso deve essere richiesto, almeno 30 giorni prima della manifestazione, il sopralluogo da parte della Commissione di Vigilanza, allegando all'istanza la documentazione necessaria descritta nella modulistica.

Si sottolinea che le strutture dovranno essere allestite e disponibili in tempo utile per consentire il sopralluogo della Commissione e il rilascio della licenza.

5. Manifestazioni già svolte con le medesime strutture in luogo all'aperto o locale al chiuso (capienza superiore a 200 partecipanti)

La capienza del locale/degli allestimenti nell'area all'aperto è superiore a 200 persone, ma occorre tener presente che se la Commissione Comunale di Vigilanza ex art. 141-bis T.U.L.P.S. oppure Provinciale ex art. 142 T.U.L.P.S. ha verificato l'agibilità dei medesimi allestimenti (locale, area, struttura, impianti) in data non anteriore a due anni (art. 4, ultimo capoverso, del D.P.R. n. 311/2001) la verifica è ancora valida e se ne deve dare atto nell'istanza relativa al rilascio della licenza.

Riferimenti normativi:

- R.D. 6 maggio 1940, n. 635 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico"
- R.D. 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"
- D.M. 19 agosto 1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo"

LOCALI E ATTIVITA' NON RIENTRANTI NELLA DEFINIZIONE DI LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO

Non sono da considerarsi attività di pubblico spettacolo quelle non ricomprese nell'elenco precedente, in particolare:

A. Bar, disco bar, ristoranti e simili dove c'è un accompagnamento musicale e ricorrono contemporaneamente **tutti** i seguenti requisiti:

- accesso libero senza sovrapprezzo
- è preponderante l'attività di somministrazione, per cui l'evento è meramente complementare e accessorio rispetto all'attività di ristorazione e di somministrazione alimenti
- non sono presenti spazi appositamente predisposti per lo spettacolo (piste da ballo, sedie disposte a platea, ecc.)
- evento non pubblicizzato se non in modo complementare all'attività principale;
- evento organizzato in via eccezionale, non periodico o ricorrente (es. ogni fine settimana)*

* Nota D.C.P.R.E.V. prot. n. 5918 del 19/05/2015 "In generale, comunque, per attività temporanee, [...] si possono intendere quelle caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita."

B. Attività indicate all'art. 1, comma 2 del D.M. 19/08/1996:

1. luoghi all'aperto (*non confinati o delimitati dove sia possibile l'accesso di fatto e di diritto a chiunque*) quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico;
2. locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di Associazioni ed Enti;
3. pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo;
4. pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore e all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone;
5. pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi).

C. fiere, gallerie, mostre, all'aperto o al chiuso, se al loro interno sono assenti gli aspetti dello spettacolo o del trattenimento;

D. circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;

E. sagre e fiere di cui al D.Lgs. n. 114/1998 e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;

F. mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al

pubblico;

G. impianti sportivi, palestre, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;

H. piscine private prive di strutture per il pubblico e non aperte all'accesso di una pluralità indistinta di persone (es. piscine a servizio esclusivo degli ospiti di strutture alberghiere, piscine in abitazioni private);

I. convegni con accesso solo con invito e senza pubblicità, quindi non aperti alla pluralità di persone;

J. singole giostre dello spettacolo viaggiante o piccoli gruppi in spazi aperti non delimitati, senza servizi comuni e non costituenti luna park (soggette singolarmente al rilascio della licenza di esercizio di cui all'art. 69 T.U.L.P.S).

ADEMPIMENTI PER ORGANIZZARE UNA MANIFESTAZIONE PUBBLICA

Per organizzare una manifestazione pubblica, un evento, un concerto, è necessario affrontare numerose complessità burocratiche e pratiche.

Vediamo di capire quali siano le incombenze più importanti per poter organizzare un bell'evento, che porti tanta gente, che sia sicuro per la sua buona riuscita e che sia predisposto secondo le regole vigenti.

Se la manifestazione si svolge, come accade di solito, su suolo pubblico, è necessario anche la richiesta e il pagamento del relativo canone di occupazione di suolo pubblico, salvo i casi di esenzione.

Per l'organizzazione di un evento pubblico è necessario, inoltre, tenere in considerazione la normativa sull'impatto acustico, di cui alla Legge n. 447/95.

Analizziamo di seguito le varie procedure a cui l'organizzatore deve adempiere:

COMUNICAZIONE ART. 18 DEL R.D. 06/06/1931, N. 773

Almeno 3 giorni prima della manifestazione è onere dell'organizzatore inviare al Questore territorialmente competente, il preavviso di pubblica manifestazione (ai sensi dell'art. 18 T.U.L.P.S.).

Chi intende quindi organizzare una manifestazione deve adempiere a tale obbligo, comunicando tramite la posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: dipps164.00F0@pecps.poliziadistato.it la "riunione di persone" su modulistica ministeriale scaricabile dal link: <https://www.poliziadistato.it/statics/43/mod95.pdf>



Alla comunicazione deve essere allegato il piano di emergenza, il programma e il layout della manifestazione.

Le modalità di svolgimento delle manifestazioni non potranno essere variate rispetto a quanto dichiarato nel preavviso, se non nel rispetto dei tempi di legge (3 giorni) e previa nuova comunicazione al Questore.

Il Questore, per ragioni di ordine pubblico, moralità e sanità pubblica, può vietare la manifestazione o impartire prescrizioni sui modi e sui tempi di svolgimento della manifestazione stessa.

Riferimenti normativi:

- R.D. 6 maggio 1940, n. 635 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico"
- R.D. 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"

COMUNICAZIONE ART. 25 DEL R.D. 06/06/1931, N. 773 (Cerimonie, pratiche religiose e processioni fuori dai luoghi destinati al culto, sfilate civili)

Il promotore della processione religiosa o civile da svolgersi nelle pubbliche vie o che svolge funzione religiosa in luogo pubblico fuori dai luoghi destinati al culto deve darne preavviso ai sensi dell'art. 25 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 773 del 18/06/1931) almeno tre giorni prima, al Questore.



È comunque opportuno trasmettere l'avviso anche al Comune ai fini della gestione della viabilità dell'area interessata.

Non esiste modello ma semplice richiesta dove si esplicitano le modalità di svolgimento.

Riferimenti normativi:

- R.D. 6 maggio 1940, n. 635 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico"
- R.D. 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E/O CHIUSURA STRADE



Lo svolgimento di una manifestazione su suolo pubblico o privato a uso pubblico necessita del rilascio di apposita concessione d'uso ai sensi del Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale e del canone di concessione dei mercati, approvato con Del. C.C. n. 62 del 27/04/2021 e ss.mm.ii.

L'occupazione di suolo pubblico o privato a uso pubblico è soggetta al pagamento del canone unico patrimoniale stabilito dal sopra richiamato Regolamento.

Coloro che ottengono la compartecipazione per la manifestazione possono ottenere delle esenzioni/agevolazioni per il pagamento del canone.

Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo vengono rilasciate dall'ufficio di competenza, in base alla tipologia dell'attività ivi svolta.

Se la manifestazione si svolge in area pubblica e l'occupazione suolo pubblico insiste su piazze e/o strade l'ufficio di riferimento è l'U.O. Mobilità se invece l'occupazione suolo pubblico è su giardini pubblici l'ufficio di riferimento è l'U.O. Verde Pubblico.

Collegata alla richiesta di occupazione di suolo pubblico all'U.O. Mobilità vi è anche, quando necessaria, la richiesta di chiusura strade.

È importante che la richiesta venga inoltrata almeno 5 (cinque) giorni prima della data di effettuazione della manifestazione, stante la necessità di provvedere all'emissione dell'ordinanza di limitazione della circolazione stradale ai sensi del Codice della strada.



Il richiedente è obbligato, a pena di inefficacia dell'ordinanza, a mettere in opera la prescritta segnaletica 48 ore prima dell'inizio della manifestazione, curandone la manutenzione e assumendosi ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone o cose che la permanenza e/o la collocazione di tale segnaletica possa causare.

Riferimenti normativi:

- Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale e del canone di concessione dei mercati, approvato con Del. C.C. n. 62 del 27/04/2021 e ss.mm.ii.
- Del. G.C. n. 65 del 28/04/2022 e ss.mm.ii di approvazione delle tariffe del canone unico patrimoniale in base alle tariffe standard previste all'art. 1, commi 826 e 827 della Legge n. 160/2019
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada"
- Regolamento sulla tutela conservazione e gestione del verde comune approvato con Del. C.C. n. 117 del 27/07/2021

PERMESSI ZTL (zone a traffico limitato)

Le zone a traffico limitato (ZTL) sono aree situate in alcuni punti delle città, per esempio nei centri storici, per limitare, in alcuni orari, il traffico ai veicoli sotto una specifica classe di emissioni, di una data di omologazione e di un peso.

L'accesso e la sosta in ZTL sono consentite senza permesso a forze dell'ordine, sicurezza, pronto soccorso e intervento, servizi pubblici. Tutti gli altri automobilisti possono transitare o sostare in ZTL solo in possesso di apposito permesso.

L'organizzatore di una manifestazione pubblica che ha la necessità di accedere e sostare nelle suddette aree, dovrà presentare la richiesta, almeno una settimana prima dell'evento, è possibile utilizzare il **portale permessi "Sostare a Pistoia"**

collegandosi al seguente link: <https://sostareapistoia.com/> e/o **fissare un appuntamento presso lo sportello:**

- inviando una e-mail di richiesta all'indirizzo info@sostareapistoia.com
- **telefonando al numero 0573 371981** e lasciando un messaggio in segreteria con i propri recapiti per poter essere ricontattati;
- **telefonando al numero di 0573 371981** il lunedì e il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00.

Se volete risparmiare i tempi di inserimento dei dati allo sportello potete **registrarvi sul portale abbonamenti per caricare i Vostri documenti e richiedere il permesso**. Una volta caricati i documenti i nostri Uffici procederanno alla loro verifica e Vi potranno chiedere di inserire eventuali documenti mancanti. Potrete pagare direttamente dal portale con carta di credito, mediante Pago PA presso un esercente convenzionato con i PSP aderenti al sistema PagoPA (tabaccherie, ricevitorie, edicola, bar, farmacie e supermercati) o fissare l'appuntamento per il rilascio del Vostro permesso presso lo sportello.

RICHIESTA DI PATROCINIO E COMPARTICIPAZIONE

PATROCINIO

Il patrocinio rappresenta una forma importante di riconoscimento mediante il quale l'Amministrazione Comunale esprime la sua simbolica adesione a un'iniziativa ritenuta meritevole, per le sue finalità culturali, scientifiche, educative, turistiche, economiche, sociali ed è condivisibile rispetto all'interesse generale. Con il patrocinio è possibile utilizzare lo stemma comunale. Tale logo rappresenta il nome, la tradizione e la storia della città.



L'iniziativa deve essere rilevante per la città e non avere scopo di lucro promuoverne l'immagine e il prestigio o avere una finalità di beneficenza e solidarietà.

La concessione del patrocinio non implica alcun impegno finanziario a carico del bilancio comunale e non costituisce esonero o esenzione dagli obblighi tributari, fiscali e amministrativi che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale.

Lo stemma dovrà essere utilizzato, per gli usi consentiti, nella sua integrità, senza la possibilità di estrarre singole figure o di deformare le proporzioni e rispettando i colori prefissati.

Si precisa che la concessione del patrocinio del Comune non esonera dall'acquisizione di tutte le autorizzazioni e permessi necessari, né dal pagamento di tasse e canoni dovuti e inoltre non comporta l'erogazione di contributi, né la partecipazione alle spese organizzative.

Il patrocinio, se non oneroso, deve essere richiesto dal soggetto organizzatore, di norma, almeno 30 (trenta) giorni prima della data di effettuazione dell'iniziativa, manifestazione o progetto ai quali la richiesta si riferisce.

COMPARTECIPAZIONE

Le associazioni iscritte al registro e altri soggetti del terzo settore (anche non iscritti) possono richiedere, oltre al patrocinio, un contributo di compartecipazione su apposito modulo reperibile sul sito dell'Ente e la richiesta deve essere presentata almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di effettuazione dell'iniziativa, manifestazione o progetto ai quali la richiesta si riferisce.

I contributi di compartecipazione sono quelli concessi ai soggetti promotori di iniziative, adeguatamente descritte e dettagliate, che siano state favorevolmente e formalmente accolte dagli organi comunali in relazione alla loro peculiare rilevanza. Possono essere concessi contributi di compartecipazione anche attraverso interventi diretti da parte dell'Amministrazione Comunale quali, a titolo esemplificativo, il finanziamento di spese per forniture, le prestazioni di servizi, i noleggi, la messa a disposizione di risorse comunque destinate all'organizzazione di manifestazioni, eventi, attività proposte da soggetti terzi.

Ufficio responsabile:

Staff ufficio del Sindaco

Riferimenti normativi:

- *Regolamento per la concessione di contributi patrocini o altre utilità economiche a soggetti richiedenti approvato con Del. C.C. n. 94 del 21/06/2004*

RICHIESTA ATTREZZATURE COMUNALI

Le attrezzature comunali in dotazione del Comune (esempio: palco, sedie e transenne) possono essere concesse in uso temporaneo e a pagamento nel rispetto delle tariffe approvate dall'Ente e attualmente vigenti, salvo eccezionali casi di esenzione regolati dalle norme comunali.

I palchi a disposizione dell'Ente sono di due tipologie:

- n. 1 palco a pantografo, composto da 30 pedane con misura 1,00 x 2,00 ml.
- n. 1 palco con moduli fissi, composti da n. 40 pedane con misura 1,20 x 1,20 ml.

Le dimensioni del palco sono pertanto mutabili, a seconda delle singole esigenze.

Gli elementi dei due palchi sono di tipologie diverse e non sono compatibili tra loro.

Rimane a carico degli organizzatori il rilascio della certificazione di corretto montaggio da parte di soggetto abilitato.

La richiesta deve essere presentata all'ufficio competente che la dovrà valutare e potrà fornire eventuali materiali in base all'ordine cronologico di arrivo delle istanze.

La concessione delle attrezzature è vincolata alla disponibilità, in quanto è data priorità agli eventi e alle manifestazioni organizzate dall'Amministrazione.

Nel caso in cui due o più richieste, con pari grado di priorità, riguardino lo stesso periodo, il criterio a cui fare riferimento per la concessione sarà l'ordine cronologico di arrivo della domanda al protocollo generale dell'ente.

Ogni attrezzatura dovrà essere ritirata dagli organizzatori e riconsegnata a cura degli stessi, secondo le modalità che verranno comunicate di volta in volta dall'ufficio competente.

OBBLIGHI E LIMITAZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA RUMOROSITÀ

Le attività temporanee rumorose debbono essere effettuate nel rispetto dei valori limite (assoluti di immissione, emissione e/o differenziali, diurni o notturni) previsti dal vigente Piano comunale di Classificazione Acustica (consultabile al seguente link: <https://cloud.ldpgis.it/pistoia/pcca>) per la zona in cui si svolge l'evento. Tale circostanza deve essere verificata e attestata, mediante apposita dichiarazione, da parte del soggetto responsabile dell'evento.



In applicazione dell'art. 16 e dell'allegato 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 08/01/2014, n. 2/R "Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della Legge Regionale 01/12/1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)" nel caso in cui si preveda il superamento dei valori limite, le manifestazioni e/o gli eventi possono essere autorizzati in deroga ai suddetti limiti acustici (purché se ne rilevi l'interesse pubblico) nel rispetto di specifiche condizioni e limitazioni in termini di numero complessivo annuo di giorni autorizzabili per ciascuna area, anche con riferimento a eventi o sorgenti di rumore diverse. Si precisa che il numero massimo di giorni autorizzabili in deroga è riferito a ciascuna delle due fasce orarie, notturna e diurna, previste dal D.P.C.M. 14/11/1997 (fascia diurna: 06-22, fascia notturna: 22-06).

Il procedimento autorizzatorio per lo svolgimento di eventi in deroga prevede le seguenti casistiche:

1) le **manifestazioni di durata non superiore a 3 giorni/anno, con termine entro le ore 24:00 e che, pur superando i valori limite del P.C.C.A., rispettino i valori di emissione acustica in deroga previsti dall'allegato 4, punto 4.2, lettera c) del D.P.G.R.T. n. 2R/2014**, sono soggette alla sola comunicazione preventiva al Comune, da parte dell'organizzatore, tramite la piattaforma di interoperabilità del sistema Toscano dei Servizi e delle Imprese "STAR", almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dell'evento in deroga, mediante specifico fac simile scaricabile al link sotto indicato, salvo motivi ostativi che vengano rilevati e comunicati dalla U.O. Ambiente e Tutela degli Animali, sulla base di specifica istruttoria (verifica della fattibilità dell'iniziativa in deroga nel luogo indicato sulla base delle ulteriori iniziative eventualmente già previste/autorizzate nell'area indicata e/o della assenza di ulteriori motivi ostativi).

2) nel caso di **manifestazioni di durata superiore ai 3 giorni/anno, ma che si svolgono sempre entro le ore 24:00 e che, pur superando i valori limite del P.C.C.A., rispettino i valori di emissione acustica in deroga previsti dall'allegato 4, punto 4.2, lettera c) del D.P.G.R.T. n. 2R/2014**, l'organizzatore presenta al Comune tramite la piattaforma di interoperabilità del sistema Toscano dei Servizi e delle Imprese "STAR", la richiesta di autorizzazione (di tipo semplificato), almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dell'evento in deroga, accompagnata dalla documentazione prevista dallo specifico fac simile di domanda, scaricabile al link sotto riportato (in particolare è richiesta RELAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO redatta da tecnico competente in acustica). L'U.O. Ambiente e Tutela degli Animali verificherà la fattibilità dell'iniziativa in deroga nel luogo indicato sulla base delle iniziative eventualmente già previste e/o autorizzate nell'area indicata e la sussistenza degli ulteriori requisiti per il rilascio di deroga di tipo semplificato; in caso di esito positivo dell'istruttoria rilascerà apposito provvedimento di autorizzazione alla deroga acustica.

3) nel caso di **manifestazioni che prevedano il termine oltre le 24:00 e/o il superamento anche dei valori di emissione in deroga previsti dall'allegato 4, punto 4.2, lettera c) del D.P.G.R.T. n. 2R/2014**, l'organizzatore presenta al Comune tramite la piattaforma di interoperabilità del sistema Toscano dei Servizi e delle Imprese "STAR", almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dell'evento in deroga, la richiesta di autorizzazione (di tipo non semplificato) accompagnata dalla documentazione prevista dallo specifico fac simile di domanda, scaricabile al link sotto riportato. In particolare è richiesta RELAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO redatta da tecnico competente in acustica e RICEVUTA DI VERSAMENTO ONERE ISTRUTTORIO A FAVORE DI ASL. La U.O. Ambiente e Tutela degli Animali verificherà la fattibilità dell'iniziativa in deroga nel luogo indicato sulla base delle iniziative eventualmente già previste e/o autorizzate nell'area indicata e richiederà alla ASL il parere di competenza. In caso di esito positivo dell'istruttoria rilascerà specifico provvedimento di autorizzazione alla deroga acustica.

E' possibile scaricare la modulistica necessaria per le tre casistiche sopra elencate sul sito istituzionale dell'Ente.

Le istanze di autorizzazione e le autorizzazioni rilasciate sono soggette all'imposta di bollo nei casi previsti dalla legge.

Riferimenti normativi:

- Legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 08/01/2014 "Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della Legge Regionale 01/12/1998, n. 89"
- Regolamento Comunale di Igiene, approvato con Del. C.C. n. 34/2007 e ss.mm.ii.

DIRITTI SIAE

La SIAE è la società che tutela i diritti degli autori e degli editori.

L'organizzazione di spettacoli musicali o l'utilizzo di musica riprodotta per eventi pubblici e privati quali feste aziendali, feste private, ecc., anche se a ingresso gratuito, implica l'autorizzazione SIAE e il pagamento dei relativi diritti. (D.P.R. n. 633/1941 e s.m.i. e D.Lgs. n. 708/1947 e s.m.i.).



Il pagamento della SIAE spetta all'organizzatore dell'evento e non al musicista o al dj che si esibisce. Il pagamento deve avvenire prima dell'evento presso l'ufficio SIAE competente della zona in cui avverrà la manifestazione.

Il pagamento dei diritti alla SIAE è richiesto in diverse situazioni, principalmente quando un'opera protetta viene eseguita, riprodotta o diffusa pubblicamente. Ecco alcuni esempi concreti:

- Eventi pubblici e concerti: un evento pubblico, come un concerto, una festa sportiva o una sagra, in cui vengono eseguite opere musicali protette, è necessario pagare la SIAE. Questo vale sia per eventi a pagamento che gratuiti, poiché l'utilizzo delle opere implica comunque un diritto d'autore.
- Diffusione musicale in locali: bar, ristoranti, discoteche e altre strutture che diffondono musica tramite altoparlanti, radio o altri mezzi devono pagare la SIAE. Questo pagamento è obbligatorio anche se la musica viene utilizzata solo come sottofondo durante gli allenamenti o gli eventi.
- Riproduzione di opere audiovisive: la proiezione di film, video o altri contenuti audiovisivi in un contesto pubblico, come in una sala polivalente o durante un festival sportivo, è tenuta a versare i diritti d'autore alla SIAE.
- Programmi televisivi e radiofonici: le emittenti televisive e radiofoniche devono pagare la SIAE per i contenuti protetti che trasmettono. Questo include sia la musica che altri tipi di opere artistiche come teatro e letteratura.
- Ricevimenti: i festeggiamenti di matrimoni, battesimi, cresime, feste di compleanno o di laurea presso location adibite per feste private.

Esistono situazioni in cui il pagamento dei diritti d'autore alla SIAE non è richiesto. Queste esenzioni sono specifiche e limitate:

- Utilizzo di opere libere da diritti: se l'opera utilizzata è di pubblico dominio, ovvero il suo autore è deceduto da più di 70 anni, non è necessario pagare la SIAE. Inoltre, se l'autore ha esplicitamente rinunciato ai diritti d'autore, l'opera può essere utilizzata liberamente.
- Eventi privati: i festeggiamenti organizzati nella propria abitazione (es: feste di compleanno o di laurea) non richiedono il pagamento della SIAE.
- Promozioni specifiche: in alcuni casi, la SIAE offre esenzioni o riduzioni tariffarie per specifiche categorie di eventi o organizzatori, come le manifestazioni benefiche o culturali senza scopo di lucro.

Conoscere le situazioni in cui è obbligatorio pagare la SIAE è fondamentale per chi organizza eventi pubblici o chi gestisce attività che utilizzano opere protette. Il rispetto delle normative sui diritti d'autore non solo evita sanzioni, ma sostiene gli autori e gli artisti, garantendo loro il giusto compenso per il loro lavoro. Essere

informati e rispettare le regole è un dovere per chi contribuisce alla diffusione della cultura e dell'arte.

Per info:

SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori

Via di Valdibrana nc. 81 – Pistoia. Tel. 0573 21367 e-mail: pistoia@mandatarie.siae.it

link: <https://www.siae.it/it/utizzatori/eventi-spettacolo-intrattenimento/>

Riferimenti normativi:

- Legge 22/04/1941, n. 633, recante “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”

- Legge 09/01/2008, n. 2, recante “Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori”

ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA – DIRETTIVA PIANTEDOSI

Tutte le manifestazioni di qualunque natura o finalità, indipendentemente dalla tipologia e dall'affollamento e a prescindere se la manifestazione ricada o meno tra quelle previste dagli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S. rientrano nel campo di applicazione della Direttiva Piantedosi (*Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018*) volta a individuare i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e i servizi di ordine e sicurezza pubblica ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative che può dare origine alla necessità di redigere un piano per la sicurezza e ordine pubblico sottoscritto dall'organizzatore della manifestazione in base alle linee guida della Circolare del 18/07/2018, nel quale venga effettuata la valutazione del rischio dell'evento e le misure di mitigazione da attuare, comprensivo del piano emergenza sanitario, con il quale Regione Toscana ha recepito l'accordo sancito dalla Conferenza Unificata n. 91 del 05/08/2014 concernente l'organizzazione sanitaria durante gli eventi e le manifestazioni programmate.

Quindi le misure previste si collegano alla particolare conformazione o dimensione del luogo di svolgimento e al potenziale affollamento del medesimo, pertanto anche in caso di organizzazione di eventi/manifestazioni che non necessitano di rilascio di autorizzazioni di pubblico spettacolo o presentazione di S.C.I.A. (art. 68 e 69 T.U.L.P.S.) è d'obbligo la valutazione dei potenziali rischi per la sicurezza e incolumità pubblica secondo un'analisi selettiva e adattativa all'evento.



Per ogni tipo di manifestazione, la valutazione del rischio deve necessariamente prevedere due passaggi enunciati nella Circolare ministeriale:

1. valutazione del rischio sanitario legato all'evento e nell'adozione delle relative misure;
2. valutazione del rischio riguardante le misure a salvaguardia dell'incolumità delle persone.

Rimandando alla lettura della Circolare per l'approfondimento di quanto qui solamente accennato, si fornisce l'indicazione di ciò che dovrà essere prodotto dagli organizzatori unitamente alla S.C.I.A./Licenza - oltre alla documentazione già prevista dalla normativa riconducibile al T.U.L.P.S. e al D.M. 19/08/1996 per qualunque tipo di manifestazione:

- Planimetria (oltre alle aree di svolgimento con il layout delle eventuali attrezzature) nella quale dovrà essere indicato il massimo affollamento possibile del luogo sede della manifestazione, seguendo le indicazioni delle Linee Guida di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110(10) del 18/07/2018. La planimetria dovrà contenere anche gli spazi di soccorso raggiungibili dai mezzi di assistenza riservati alla loro sosta e manovra e gli spazi e servizi di supporto.

- Piano di Emergenza con l'indicazione degli elementi di mitigazione del rischio previsti dalle Linee guida di cui alla Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno n. 11001/1/110(10) del 18/07/2018. In particolare, dovranno essere illustrati in dettaglio tutti gli aspetti di gestione dell'evento, anche con l'approntamento dei mezzi antincendio, con l'esatta indicazione delle vie di fuga e la correlata capacità di allontanamento in forma ordinata. Dovrà essere evidenziata la modalità di gestione degli accessi del pubblico al fine di non superare la capacità ricettiva indicata (qualora la manifestazione preveda la predisposizione di una Relazione tecnica - tipologie 2 e 3 descritte nel punto A - il Piano di emergenza può essere presentato unitamente alla Relazione stessa).

- Segnalazione evento/manifestazione alla Centrale Operativa 118 comprovante il rispetto degli adempimenti in materia di organizzazione dell'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 149 del 23/02/2015.

La documentazione sarà inviata dal Comune al Prefetto, al Questore, ai Comandi territoriali delle Forze di Polizia e alla Polizia Locale. Sia il Comando P.L. che il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura, o anche la Questura, potranno richiedere, in seguito all'analisi della documentazione prodotta, l'approntamento di ulteriori misure di sicurezza.

Si ribadisce che le suddette indicazioni a tutela della sicurezza pubblica non assorbono gli obblighi normativi relativi all'istruttoria delle manifestazioni, ivi inclusa la verifica della Commissione di Vigilanza, ove la manifestazione rivesta le caratteristiche che richiedono tale verifica, ai sensi dell'art. 68 e dell'art. 80 del T.U.L.P.S., nonché ai sensi del D.P.R. n. 311/2001, in base alle tipologie descritte in questa brochure.

Nel caso in cui la manifestazione sia soggetta a S.C.I.A., la documentazione relativa alla sicurezza - Circolare Piantedosi - dovrà essere prodotta unitamente alla richiesta di suolo pubblico finalizzata allo svolgimento della manifestazione.

Nel caso in cui la manifestazione sia soggetta a S.C.I.A., e si svolga in area privata, la documentazione relativa alla sicurezza dovrà essere prodotta comunque trenta giorni prima della manifestazione, per consentire alla Polizia Locale e/o alla Questura di valutare il livello di rischio e richiedere ulteriori misure di sicurezza.

Il piano di sicurezza deve essere allegato alla S.C.I.A./domanda di autorizzazione.

Riferimenti normativi:

- Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018 "Direttiva Piantedosi" Linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SANITARIO

SOCCORSO SANITARIO

Le manifestazioni temporanee devono essere classificate in relazione al livello di rischio e ne consegue che per ogni manifestazione deve essere programmato un livello adeguato di soccorso che tenga conto dei seguenti fattori:

- tipologia dell'evento;
- occasionalità dell'evento;
- caratteristiche del luogo;
- affluenza di pubblico.



E' compito dell'organizzatore identificare il livello di rischio ed è buona pratica utilizzare l'algoritmo di Maurer per determinare il livello di soccorso sanitario.

Sulla base del punteggio ottenuto mediante il suddetto algoritmo l'organizzatore potrà determinare il numero di ambulanze da soccorso, da trasporto, team di soccorritori a piedi, unità medicalizzate e medici che dovranno essere presenti in occasione della manifestazione.

Il "Piano del Servizio di Soccorso Sanitario" dovrà essere redatto a cura dell'organizzatore e deve obbligatoriamente indicare:

- analisi di rischio dei fattori propri dell'evento
- analisi delle variabili legate all'evento (es. numero dei partecipanti*)
- quantificazione delle risorse necessarie per mitigare il rischio
- individuazione delle problematiche logistico/organizzative

* il numero massimo di persone che possono essere presenti a una manifestazione è dichiarabile dal responsabile dell'attività solamente nel caso di locali con soli posti a sedere o nel caso in cui l'area sia delimitata, l'accesso sia controllato e sia possibile determinare l'affollamento in ogni momento.

In tutti gli altri casi quando l'affollamento massimo non è determinabile secondo il D.M. 19/08/1996 occorre tenere conto della superficie libera disponibile per il pubblico e considerare come affollamento 2 persone al mq.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio stimato di una manifestazione temporanea si effettua mediante la compilazione della tabella prevista dalla Delibera Giunta Regionale n. 149 del 23/02/2015 di Regione Toscana, con cui viene recepito l'Accordo Stato-Regioni n. 91/2014 riguardante l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e manifestazioni programmate.

Ai sensi della D.G.R. n. 149/2015, l'organizzatore delle manifestazioni temporanee di tipo sportivo, ricreativo, ludico, solidale, politico e religioso, in luoghi pubblici o aperti al pubblico che possono richiamare un rilevante numero di persone, dovrà presentare – nei termini sotto indicati - alla Centrale Operativa Servizio di Emergenza del 118 territorialmente competente, tramite PEC all'indirizzo: coordinamentomaxiemergenze@postacert.toscana.it la comunicazione dello svolgimento della manifestazione corredata dal calcolo del livello di rischio in base ai criteri contenuti nella tabella in allegato alla D.G.R. n. 149/2015, nonché nei casi previsti dalla competente Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. La D.G.R. n. 609/2015 prevede che tutti gli oneri economici della pianificazione sanitaria e della messa in disponibilità di mezzi, di squadre di soccorso e di ogni altra risorsa prevista dalla pianificazione stessa a supporto di eventi/manifestazioni siano a carico degli organizzatori.

Tale adempimento è vincolante per lo svolgimento della manifestazione.

La Centrale Operativa valuterà l'adeguatezza del Piano di soccorso sanitario predisposto dall'organizzatore dell'evento e formulerà *eventuali* prescrizioni; trascorsi i termini fissati per l'inoltro **l'attività può essere intrapresa anche in mancanza di riscontro.**

La comunicazione dello svolgimento della manifestazione corredata dal calcolo del livello di rischio deve essere inviata dall'organizzatore della manifestazione alla Centrale Operativa 118 a mezzo PEC e al Comune tramite il portale regionale STAR, secondo la seguente tempistica:

- a) per gli eventi/manifestazioni con livello di rischio molto basso o basso: comunicazione dello svolgimento dell'evento al Servizio di Emergenza Territoriale 118 **almeno 15 giorni prima dell'inizio**;
- b) per gli eventi/manifestazioni con livello di rischio moderato o elevato: comunicazione dello svolgimento dell'evento al Servizio di Emergenza Territoriale 118 **almeno 30 giorni prima dell'inizio**, trasmissione del documento recante il dettaglio delle risorse e delle modalità di organizzazione preventiva di soccorso sanitario messo in campo dall'organizzatore (piano di soccorso sanitario relativo all'evento/manifestazione), rispetto delle eventuali prescrizioni fornite dal Servizio di Emergenza Territoriale 118;
- c) per gli eventi/manifestazioni con livello di rischio molto elevato: comunicazione dello svolgimento dell'evento al Servizio di Emergenza Territoriale 118 **almeno 45 giorni prima dell'inizio**, acquisizione della validazione, da rilasciarsi a cura del Servizio di Emergenza Territoriale 118, del documento recante il dettaglio delle risorse e delle modalità di organizzazione preventiva di soccorso sanitario messo in campo dall'organizzatore (piano di soccorso sanitario relativo all'evento/manifestazione) rispetto delle eventuali prescrizioni fornite dal Servizio di Emergenza Territoriale 118.

Nel caso in cui l'organizzatore della manifestazione sia l'Amministrazione Comunale, fermo restando i criteri, le modalità e i tempi previsti dal presente documento, il Comune stesso ha la facoltà di limitarsi a trasmettere al Servizio di

Emergenza Territoriale 118 la comunicazione dello svolgimento dell'evento e, ove previsto, il piano di soccorso sanitario, senza chiederne la validazione.

Riferimenti normativi:

- Accordo Stato-Regioni n. 91/2014 "Linee di indirizzo sull'organizzazione sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate"

- Delibera Giunta Regionale n. 149 del 23/02/2015 della Regione Toscana - Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante "Linee d'indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate"

ATTIVITA' INCLUSE NELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

All'interno di una manifestazione possono essere presenti molteplici attività, per esempio prevedere l'impiego di animali oppure lo svolgimento di una tombola/lotteria/pesca di beneficenza (cosiddette *manifestazioni di sorte locale*) oppure l'installazione di un'attrazione dello spettacolo viaggiante per cui è necessaria la licenza ai sensi dell'art. 69 T.U.L.P.S. oppure ancora l'esercizio di attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande per la quale si effettua l'apposita S.C.I.A. o persino manifestazioni commerciali a carattere straordinario. Di seguito si va ad approfondire le diverse procedure a cui l'organizzatore deve ottemperare:

MANIFESTAZIONE CON PRESENZA DI ANIMALI



Le manifestazioni che prevedono l'impiego di animali sono subordinate al rilascio di Nulla Osta da parte del Comune, previo parere favorevole della ASL. Gli interessati devono presentare, almeno 30 giorni prima dell'evento, domanda su apposita modulistica reperibile presso l'ufficio Ambiente, in cui dovranno essere indicati:

- nominativo del legale rappresentante/presidente dell'associazione/soggetto organizzatore
- data, orario e luogo in cui si svolgerà la manifestazione
- animali che saranno utilizzati, loro provenienza (locale/regionale/nazionale/Internazionale) ed età
- descrizione della manifestazione (con particolare riguardo alle attività richieste agli animali)
- descrizione delle eventuali attrezzature utilizzate sia per lo stazionamento (in caso di stazionamento prolungato indicare eventuali misure di protezione degli animali da condizioni climatiche/eventi meteorologici sfavorevoli) che per le attività nelle quali gli animali saranno impegnati
- eventuale regolamento della manifestazione (da allegare se previsto)

- in caso di esibizioni, dimostrazioni di agility dog e/o esercizi di addestramento deve essere indicato il nominativo dell'addestratore con la relativa comunicazione di inizio attività al Comune e all'Azienda USL
- per cani e gatti: dichiarazione relativa al possesso, per ogni animale, della documentazione attestante la regolarità del piano vaccinale e la certificazione di avvenuta vaccinazione antirabbica
- per gli animali esotici e/o selvatici e/o rientranti nella lista Cites (Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione): dichiarazione relativa al possesso della certificazione di provenienza al fine della corretta tracciabilità degli stessi
- attestazione della presenza di un veterinario (indicare nominativo) responsabile del controllo sulla salute e sul benessere degli animali che dovrà garantire la presenza durante la manifestazione o, in alternativa, la reperibilità per eventuale intervento in caso di necessità e urgenza, durante l'intera durata della manifestazione.

Nel caso di manifestazione cinofila la partecipazione sarà consentita solamente ai cani regolarmente identificati e iscritti alla competente anagrafe canina. Non saranno ammessi cani e/o gatti di età inferiore ai 4 mesi. Gli animali ammessi devono essere in buona salute, senza segni clinici di malattie trasmissibili. L'autorizzazione viene rilasciata previa verifica e a condizione che siano osservate tutte le norme igienico-sanitarie previste dalla legge e regolamentazione vigente e siano adottate tutte le misure idonee per garantire il benessere degli animali e la loro sicurezza nonché l'igiene pubblica. Il rilascio del parere ASL è subordinato al pagamento dei relativi oneri istruttori.

MANIFESTAZIONE CON PRESENZA DI EQUIDI



Fatta salva la procedura di cui all'art. 6 del D.P.G.R.T. n. 38/R/2011, in presenza di EQUIDI è necessario anche procedere alla richiesta di intervento della competente Commissione di Vigilanza al fine di consentire la realizzazione di tali eventi nel rispetto delle disposizioni e delle condizioni di sicurezza in ottemperanza a quanto previsto nella nota del Ministero della Salute avente a oggetto *“Proroga e modifica dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive modificazioni, in materia di disciplina della manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati”*. E' necessario produrre l'allegato EQUIDI.

Riferimenti normativi:

- L.R. n. 59/2009 "Norme per la tutela degli animali"
- D.P.G.R.T. n. 38/R/2011
- Regolamento della tutela degli animali e di polizia veterinaria approvato con Del. C.C. n. 50 del 26/04/2005 (art. 17 - Mostre e intrattenimenti con utilizzo di animali)

MANIFESTAZIONE DI SORTE LOCALE (lotteria - tombola - pesca di beneficenza)

La materia è regolata dal D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, che assoggetta le manifestazioni di sorte locali ad apposita comunicazione da indirizzare almeno 30 giorni prima dell'evento all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di stato, al Prefetto ed al Sindaco del Comune in cui viene effettuata l'estrazione; decorsi 30 giorni senza che l'Ispettorato adotti un provvedimento espresso, il nulla-osta all'effettuazione della manifestazione si intende rilasciato.

Le **manifestazioni di sorte locali** sono:

- **le tombole** effettuate con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva.



Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di euro 12.911,42. Per lo svolgimento delle tombole deve essere preventivamente versato al Comune un deposito cauzionale pari al valore dei premi posti in palio. Le tombole che si svolgono in ambito privato e ludico (anche in circoli ed associazioni regolarmente costituiti) non sono soggette alle procedure previste dal D.P.R. n. 430/2001;



- **le lotterie** con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti a uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non superi la somma di euro 51.645,69 e i

biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive;

- **le pesche di beneficenza** effettuate con vendita di biglietti, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio; per la loro organizzazione, non si prestano per l'emissione dei biglietti a matrice. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di euro 51.645,69.



Riferimenti normativi:

- D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 "Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali"

In occasione di manifestazioni temporanee è possibile effettuare attività temporanea di vendita che è disciplinata dall'art. 17 della L.R. Toscana n. 62/2018 (*Codice del Commercio*). L'attività può essere effettuata da soggetti legittimati all'esercizio dell'attività commerciale, in occasione di particolari eventi, individuati dal Comune, a condizione che non ne costituisca la ragione esclusiva o prevalente, ed è soggetta a S.C.I.A., ai sensi degli articoli 19 o 19-bis della Legge n. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio. L'attività di vendita temporanea di prodotti alimentari è soggetta alla notifica sanitaria di cui all'art. 14, comma 2, ed è consentito il consumo sul posto, ai sensi dell'art. 15, comma 3.

L'attività può essere esercitata:

- a) in unità immobiliari o aree di proprietà privata o di proprietà pubblica nella disponibilità di privati, non soggette a servitù di pubblico passaggio o non destinate a uso pubblico;
- b) in unità immobiliari di proprietà di enti pubblici non soggette a servitù di pubblico passaggio o non destinate a uso pubblico.

L'attività è esercitata con il consenso dell'organizzatore o del gestore, limitatamente alla durata dell'evento, alle aree o locali dove questo si svolge e può avere a oggetto esclusivamente prodotti attinenti all'evento stesso.

Il Comune definisce le modalità di svolgimento delle attività di cui all'art. 17 della L.R. Toscana n. 62/2018. Con Deliberazione G.C. n. 318 del 15/12/2021 il Comune di Pistoia ha approvato le disposizioni sugli eventi che consentono l'esercizio dell'attività temporanea di vendita e sui relativi indirizzi di gestione.

In particolare sono state individuate le seguenti tipologie di eventi in occasione dei quali è consentita l'attività temporanea di vendita:

- eventi culturali, sociali, letterari, artistici, collezionismo, politici, formativi, sportivi, concorsi di bellezza per animali e di pubblico spettacolo che si svolgono all'interno della struttura denominata "La Cattedrale" e ubicata in Via Sandro Pertini a Pistoia;
- eventi sportivi che si svolgono in impianti sportivi;
- concerti e spettacoli che si inquadrano nell'attività di intrattenimento e pubblico spettacolo;
- eventi letterari o di presentazione di libri/pubblicazioni all'interno di biblioteche, scuole, musei, teatri/cinema, librerie, circoli, spazi di incontro, ludoteche;
- eventi culturali e del settore florovivaistico che si svolgono all'interno dei vivai;
- manifestazioni organizzate da scuole pubbliche o private inerenti programmi di studio;
- eventi organizzati da enti del terzo settore, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. n. 117/2017, da organizzazioni di volontariato di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 117/2017, da associazioni di promozione sociale di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 117/2017, associazioni pro loco di cui all'art. 16 della L.R. 86/2016, cooperative di cui alla L.R. 58/2018 e Comitati in genere in occasione di promozione di eventi della propria attività.

Riferimenti normativi:

- L.R. Toscana n. 62/2018 "Codice di Commercio"

- Del. G.C. n. 318 del 15/12/2021 "Disposizioni sugli eventi che consentono l'esercizio dell'attività temporanea di vendita di cui all'art. 17 della L.R. n. 62/2018 (codice del commercio) e abrogazione delle disposizioni contenute nella Del. G.C. n. 233 del 19/09/2018, "Disposizioni per lo svolgimento di manifestazioni straordinarie a carattere commerciale di articoli di hobbistica, opere del proprio ingegno e artigianato locale, presso l'immobile di proprietà comunale "La Cattedrale"

SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA (ART. 52 L.R. TOSCANA N. 62/2018)

In occasione di manifestazioni temporanee (sagre, fiere o altre riunioni straordinarie) è possibile preparare e distribuire cibo, per farlo è necessario avviare un'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande, previa presentazione di Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) al SUAP, in modalità on line, attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), selezionando il codice attività 56.401 R., attivando il quale, selezionando "Avvio", viene attivato di default l'endoprocedimento ASL 90 (Notifica ai fini della registrazione art. 6 REG CE n. 852/2004).

L'esercizio di tale attività è circoscritto alle sole giornate di svolgimento della manifestazione e per i locali e luoghi cui si riferiscono.

Per le manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico la legge non richiede all'organizzazione il possesso di requisiti professionali (rec, corso di formazione, pratica professionale, ecc.) bensì esclusivamente dei requisiti morali.



L'attività di somministrazione di alimenti e bevande:

- non può avere durata superiore a 10 (dieci) giorni consecutivi, fatta eccezione per quella svolta in occasione di manifestazioni a carattere politico, sindacale, sportivo, religioso o organizzate dalle associazioni di promozione sociale, dalle associazioni pro-loco o da soggetti che abbiano ottenuto la concessione di suolo pubblico previo esperimento di procedure di evidenza pubblica
- può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione e ai locali o aree in cui si svolge
- non può essere affidata in gestione a soggetti diversi dagli organizzatori
- non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici
- non è soggetta al possesso dei requisiti professionali

Fatta eccezione per le sagre, la somministrazione di alimenti e bevande non deve costituire la ragione esclusiva degli eventi.

Per condividere le finalità promozionali delle sagre, i Comuni promuovono la collaborazione fra i soggetti organizzatori e le imprese del territorio interessato.

Sono escluse dall'obbligo di S.C.I.A. le attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuite, che dovranno tuttavia svolgersi nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

Riferimenti normativi:

- L.R. Toscana n. 62/2018 "Codice di Commercio"

- Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29/04/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari

ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE



Nel caso sia prevista la partecipazione di operatori dello spettacolo viaggiante in manifestazioni occorre indicarne la presenza nel programma dettagliato e le attrazioni che dovranno essere installate incluse nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge n. 337/1968 e del D.M. 18/05/2007 e ss.mm.ii., con conoscenza che, ai fini della partecipazione alla manifestazione, ogni titolare di licenza per l'attività di spettacolo viaggiante di cui all'art. 69 T.U.L.P.S. dovrà presentare, tramite la piattaforma telematica del sistema Toscano dei Servizi e delle Imprese "STAR",

la richiesta di installazione di attrazioni di spettacolo viaggiante con unita documentazione richiesta, di cui, in particolare: licenza, registrazione codice identificativo, polizza assicurativa corredata dalla quietanza valida dell'anno in corso e collaudo annuale, con indicazione delle aree dedicate.

A ogni operatore dello spettacolo viaggiante verrà rilasciata un'autorizzazione per l'esercizio contenente le prescrizioni generali per l'area dedicata.

L'operatore titolare di una giostra/attrazione, prima dell'inizio della manifestazione, dovrà presentare i certificati di corretto montaggio e dichiarazioni di tutti gli impianti utilizzati prima della messa in funzione delle giostre.

Riferimenti normativi:

- Decreto Ministero Interno 13 dicembre 2012 "Modifiche e integrazioni al decreto 18 maggio 2007 recante le norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante"

- D.M. 18 maggio 2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante"

- Legge 18 marzo 1968, n. 337 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante"

- R.D. 6 maggio 1940, n. 635 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico"

- R.D. 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"

SFILATE DI CARRI ALLEGORICI

In occasione del Carnevale, in molte località vengono organizzati festeggiamenti ed eventi con sfilate di carri allegorici. Si ritiene pertanto utile fornire alcune indicazioni

sintetiche sul procedimento autorizzatorio e sulle verifiche da effettuare in materia di sicurezza.

Oltre al D.M. 19/08/1996 deve essere presa a riferimento la Circolare Ministero dell'Interno n. 17082/114 del 01/12/2009, recante chiarimenti e indirizzi applicativi in relazione al D.M. 18/05/2007 *“Norme di sicurezza per le attività dello spettacolo viaggiante”*, ma che contiene, nella parte finale, alcune importanti indicazioni sulle sfilate di carri allegorici.

In premessa occorre precisare che, qualora le sfilate dei carri vengano effettuate, come quasi sempre avviene, su area pubblica, sarà necessario rilasciare la licenza ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S.

In relazione alla sicurezza la Circolare sopra menzionata, precisa che *“i carri allegorici installati sui veicoli, tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, ecc., i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni, devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità”*.



A tale proposito la circolare fa riferimento all'applicazione analogica dell'art. 141-bis del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., ove si prevede la presentazione di una relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, attestante la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza. La circolare inoltre indica che, se le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, sono capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, l'attuale norma europea sulle attrazioni (UNI EN 13814:2005).

Viene comunque escluso che i carri allegorici siano classificabili fra le *“attrazioni”* dello spettacolo viaggiante riconducibili per tipologia alle attività di cui all'apposito elenco ministeriale di cui all'articolo 4, Legge 18/03/1968, n. 337 e quindi assoggettabili alle disposizioni di cui al D.M. 18/05/2007.

La circolare inoltre ricorda che le sfilate dei carri possono assumere il carattere di manifestazioni temporanee soggette al controllo della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ove si svolgano in *“..luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico”*, come indicato dall'art. 1, comma 1, lettera l) del D.M. 19/08/1996. Non è invece necessaria la verifica della Commissione di Vigilanza quando la manifestazione viene effettuata in luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente per attività di pubblico spettacolo e privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico.

In quest'ultimo caso, ai sensi del Titolo IX della regola tecnica allegata al decreto, oltre a quanto già ricordato per i carri allegorici *“...è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti*

elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.”. La circolare ricorda inoltre che, per stabilire la capienza o il massimo affollamento delle suddette aree pubbliche in occasione delle suddette sfilate di carri allegorici “...si possono prendere a riferimento i criteri stabiliti nel decreto del Ministero dell'Interno del 06/03/2001, recante modifiche al D.M. 19/08/1996, relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale svolti all'interno di impianti sportivi.”. Al riguardo la circolare precisa che se la capienza è superiore a 5.000 spettatori la Commissione competente è quella provinciale (vedi D.P.R. 28/05/2001, n. 311). Nel caso sia possibile un afflusso di oltre 10.000 persone, deve essere previsto, ai sensi del D.M. 22/02/1996, n. 261, il servizio di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco. Alla luce infine delle ultime circolari del Ministero dell'Interno in materia di safety e di security, emanate dopo l'incidente di Torino nel 2017, in considerazione dell'elevato numero dei partecipanti a simili manifestazioni, si ritiene necessario effettuare una preliminare valutazione del rischio potenziale, in relazione all'ampiezza del luogo utilizzato, nonché alla presenza di adeguate vie di fuga, che dovranno risultare sgombre ed essere presidiate da personale adeguatamente formato (vedi addetti al controllo di cui al D.M. 06/10/2009). Tali verifiche dovranno costituire oggetto di un apposito piano di gestione delle emergenze e di evacuazione che dovrà essere sottoposto all'approvazione delle autorità preposte alla sicurezza e alla tutela dell'ordine pubblico.

Riferimenti normativi:

- Circolare del Ministero dell'Interno n. 114 del 01/12/2009

- R.D. 6 maggio 1940, n. 635 “Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico”

MANIFESTAZIONE COMMERCIALE A CARATTERE STRAORDINARIO



E' una manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive.

L'organizzazione delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione di esercizio e concessione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico.

Alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario e alle fiere promozionali possono partecipare:

- operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche
- altri imprenditori commerciali individuali o società, purché iscritti nel registro delle imprese

Tutti i soggetti di cui sopra devono essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 12 della L.R. Toscana n. 62/2018 ed essere in regola con il DURC, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 4 della L.R. Toscana n. 62/2018.

Riferimenti normativi:

- L.R. Toscana n. 62/2018 “Codice del Commercio”

- Regolamento del commercio e delle altre attività economiche su aree pubbliche approvato con Deliberazione di C.C. n. 75 del 11/09/2023

MERCATINI DEI NON PROFESSIONISTI (HOBBISTI)

L'art. 40-bis della L.R. Toscana n. 62/2018 “Codice del Commercio” disciplina i mercatini dei “non professionisti”. Nei mercatini dei “non professionisti”, i partecipanti vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore, che non superino il prezzo unitario di euro 100,00, per un valore complessivo della merce esibita non superiore a euro 1.000,00.

I “non professionisti” devono essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal comune di residenza o, per i soggetti non residenti in Toscana, dal comune nel quale si svolge la prima manifestazione a cui si chiede di partecipare. Il tesserino di riconoscimento ha validità annuale, a partire dalla data di rilascio, su tutto il territorio regionale, non è cedibile e deve essere esposto in modo ben visibile durante lo svolgimento delle manifestazioni. Il tesserino deve essere vidimato dal comune organizzatore della manifestazione, anche se la gestione della stessa è affidata a soggetti diversi.



In caso di manifestazioni della durata di due giorni consecutivi, la partecipazione si considera unitaria e la vidimazione è unica. I “non professionisti” devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa, non possono partecipare a un numero di manifestazioni superiore a dieci ogni anno e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell’esercizio della propria attività.

È buona norma che gli organizzatori di mercatini con opere dell’ingegno facciano compilare ai partecipanti una dichiarazione in base alla quale si prende atto che si tratta di merce che non viene acquistata e rivenduta, ma che è effettivamente frutto della creatività e del lavoro del partecipante stesso.

Riferimenti normativi:

- L.R. Toscana n. 62/2018 “Codice del Commercio”

MANIFESTAZIONI SPORTIVE NON COMPETITIVE SU STRADA



Si tratta di una manifestazione svolta su aree pubbliche o su strade di uso pubblico e può avere carattere sia di tipo agonistico che non agonistico.

Spetta ai Comuni, per le competizioni che coinvolgono strade o vicinali di un solo comune e alla Provincia in caso di interessamento di strade provinciali e/o di più comuni.

Si intende manifestazione sportiva non competitiva

quella che si svolge solo su strade comunali e che non comporta lo svolgersi di una gara intesa come la competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui non è prevista alcuna classifica.

Queste tipologie di manifestazioni rientrano pertanto tra quelle definite dall'art. 123 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. e sono soggette a semplice comunicazione/segnalazione al Comune di competenza.

MANIFESTAZIONI SPORTIVE COMPETITIVE SU STRADA

Si definiscono manifestazioni sportive competitive su strada quelle manifestazioni di carattere agonistico svolte su aree pubbliche o su strade di uso pubblico come previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, "*Nuovo codice della strada*".



Il carattere agonistico dell'evento richiede la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- esistenza di un regolamento di gara che preveda la formazione di un ordine di arrivo o di una graduatoria di merito finale, con o senza premi per i migliori classificati;
- esistenza di un regolamento di gara che fissi un tempo massimo per l'arrivo al traguardo dei partecipanti.

Le manifestazioni sportive competitive su strade comunali sono soggette al rilascio di apposita autorizzazione, da parte del Comune in cui si svolga la gara stessa, previa presentazione di apposita domanda.

Per l'organizzazione della manifestazione è necessario:

- aver stipulato apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi e che i partecipanti siano in possesso di una certificazione di buona salute rilasciata ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità n. 28/02/1983
- il possesso del Nulla Osta della federazione sportiva di riferimento
- aver preso visione delle condizioni del manto stradale dove si svolgerà la manifestazione dichiarandone l'idoneità per effettuarvi la gara

- predisporre un apposito servizio di scorta tecnica, avvalendosi di personale proprio ovvero degli organi di polizia, al fine assicurare durante lo svolgimento della manifestazione le condizioni di sicurezza, controllo, assistenza e vigilanza necessarie
- provvedere, al ripristino dei luoghi e delle strade interessate dall'evento
- dichiarare l'idoneità del percorso della manifestazione sportiva

PUBBLICITA' E PROMOZIONE

Qualora sia intenzione dell'organizzatore pubblicizzare la manifestazione con l'esposizione di manifesti pubblicitari e/o striscioni e/o LOCANDINE in locali pubblici o aperti al pubblico o mediante volantinaggio, prima di effettuare la pubblicità, occorre dotarsi dei necessari titoli abilitativi per i quali si consiglia di visionare il portale SUAP sul sito del Comune.

Il Comune consente e cura direttamente l'affissione di manifesti pubblicitari su propri impianti (pubbliche affissioni) a seguito di apposita domanda e pagamento dei diritti di pubblica affissione.



La domanda di pubblica affissione deve essere effettuata dalla persona fisica che intende affiggere i manifesti, indicando:

- il messaggio riportato sui manifesti
- il numero di manifesti
- il formato dei manifesti
- il periodo di esposizione
- le eventuali richieste di riduzione o esenzione tariffaria

L'installazione di cartelli, pannelli, striscioni, vele e oggetti simili con finalità promozionale/pubblicitaria anche a carattere temporaneo è soggetta ad autorizzazione ai sensi del Regolamento comunale per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale.

Ufficio responsabile:

U.O. Suap, Privacy e Statistica

e-mail: sportellounico@comune.pistoia.it

Riferimenti normativi:

- Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale e del canone di concessione dei mercati, approvato con Del. C.C. n. 62 del 27/04/2021 e ss.mm.ii.

- Del. G.C. n. 65 del 28/04/2022 e ss.mm.ii di approvazione delle tariffe del canone unico patrimoniale in base alle tariffe standard previste all'art. 1, commi 826 e 827 della Legge n. 160/2019

SERVIZI TECNICI INERENTI GLI SPAZI OCCUPATI


Ogni area pubblica ha proprie caratteristiche, pertanto si consiglia di verificare attentamente l'architettura e l'arredo urbano proprio di ciascuna zona (punti ENEL, spostamento panettoni antiparcheggio e/o fioriere, utilizzo aree con parcheggi, spostamento portabiciclette, ecc.). Si ricorda che le strutture e la posa delle stesse dovranno essere compatibili con l'area occupata e non dovranno arrecare alcun danno ai monumenti e alla pavimentazione.

Nel centro storico è VIETATO piantare pali, punte e viti nelle aree pavimentate.

ALLESTIMENTO STRUTTURE

Tutti coloro che intendono servirsi di strutture che necessitano di **INSTALLAZIONE IN LOCO**, dovranno produrre, all'atto del ritiro del titolo concessorio:

- la dichiarazione di corretto montaggio delle strutture;
- in caso di montaggio di palchi, dovranno essere collaudati;
- l'allestimento di tensostrutture prevede che le stesse siano corredate di "atto di omologazione", marchio o dichiarazione di "conformità" e idonea dichiarazione attestante la regolarità dell'installazione in conformità alle modalità previste dall'atto di omologazione;
- la dichiarazione di conformità degli impianti elettrici ai sensi della Legge n. 46/90.



L'organizzatore dovrà usare **MATERIALI IGNIFUGHI** e impianti e materiali elettrici a norma. È vietata l'introduzione, nell'area della manifestazione, di materiali esplosivi, asfissianti e detonanti e di quant'altro potenzialmente pericoloso o particolarmente infiammabile (es. paglia, teloni non ignifughi).

In ogni momento, copia della documentazione tecnica relativa al corretto montaggio delle strutture deve essere a disposizione del personale preposto al controllo di tale normativa, mentre l'originale deve essere prodotto prima del rilascio del provvedimento definitivo di occupazione di suolo pubblico al Comune.

SMALTIMENTO RIFIUTI E PULIZIA DELL'AREA

Gli organizzatori sono tenuti a mantenere pulite le aree interessate dalla manifestazione, rimuovendo tutti i rifiuti e/o materiali ingombranti quali a esempio pannelli, moquette e ogni altro materiale usato per l'allestimento. Le aree interessate dagli eventi potranno essere oggetto di controllo da parte degli ispettori ambientali

e/o dal Comando di Polizia Locale, sia durante che al termine dell'iniziativa, pena l'applicazione di sanzioni pecuniarie previste dai regolamenti comunali vigenti.



Per la pulizia e raccolta rifiuti, qualora non provveda in autonomia l'organizzatore, deve richiedere al gestore del servizio di igiene urbana Alia Servizi Ambientali S.p.A. l'attivazione con richiesta di preventivo di specifici servizi di fornitura e svuotamento di contenitori per la raccolta di RSU e/o servizi straordinari di pulizia strade inviando una mail a commerciale@aliaserviziambientali.it e/o info@aliaserviziambientali.it oppure contattando il call center al numero 800888333 (da rete mobile 199105105).

Nel caso di eventi compartecipati, su richiesta dell'organizzatore, l'attivazione degli eventuali servizi accessori da parte di ALIA sarà a carico del Comune.

FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA

Per forniture straordinarie di energia elettrica e acqua, l'organizzatore deve presentare direttamente richiesta all'ente fornitore attenendosi alle modalità e tempistiche da essi richieste.



Il servizio di energia elettrica va richiesto a ENEL di norma, almeno 30 giorni prima della data d'inizio dell'evento (indicando la potenza utilizzata ed il voltaggio). Lo sportello a Pistoia si trova in via Pratese nc. 39 ed è aperto dal lunedì al giovedì, nei seguenti orari: 8:30-13:00 e il venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 oppure telefonando al numero verde 800 900 860.

Per la fornitura di acqua, prendere contatti con Publiacqua S.p.A. Lo sportello a Pistoia si trova in viale G. Matteotti nc. 45, aperto dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8:30-16:30 e il sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:30.

ASSICURAZIONE E NORME SICUREZZA SUL LAVORO



È consigliata la stipula di una adeguata copertura assicurativa, in quanto l'organizzatore sarà responsabile dei danni eventualmente arrecati all'area e a terzi.

Si consiglia che tale polizza abbia una validità estesa al periodo di permanenza delle strutture destinate alla manifestazione, in luogo pubblico o

privato di uso pubblico e comprenda anche eventuali infortuni del personale volontario che collabora allo svolgimento della manifestazione stessa, sia nell'allestimento e smantellamento degli impianti o strutture, sia nell'offerta dei servizi ai partecipanti.

Le misure tecniche e gestionali riportate nel presente documento sono da considerarsi delle indicazioni. L'applicazione delle norme vigenti in materia di prevenzione incendi e di sicurezza negli ambienti di lavoro rientra nella responsabilità dell'organizzatore stesso.

RIFERIMENTI E CONTATTI DEGLI UFFICI COMUNALI

Per agevolare il contatto con i responsabili dei Servizi competenti nei vari aspetti contenuti nella presente guida, si forniscono i relativi recapiti:



Servizio Sviluppo Economico e Demografici

U.O. Commercio e Attività su area pubblica: Dott.ssa Agata Geraci
per comunicazioni al Servizio: annona@comune.pistoia.it

Servizio Sviluppo Economico e Demografici

U.O. Suap, Privacy e Statistica: Avv. Orsola Visconti
per comunicazioni al Servizio: sportellounico@comune.pistoia.it

Servizio Ambiente, Verde e Protezione Civile

U.O. Ambiente e Tutela degli animali: Ing. Ilaria Baldi
per comunicazioni al Servizio: ambiente@comune.pistoia.it

Servizio Ambiente, Verde e Protezione Civile

U.O. Verde Pubblico: Arch. Nicola Stefanelli
e-mail: n.stefanelli@comune.pistoia.it

Servizio Cultura e Tradizioni, Turismo e Informatica

U.O. Cultura e Biblioteche: Dott.ssa Serena Ghelardini
per comunicazioni al Servizio: cultura@comune.pistoia.it

Servizio Infrastrutture, Progetti Speciali e Mobilità

U.O. Mobilità: Ing. Luca Moriconi
per richiesta chiusura strade: ordinanzestrade@comune.pistoia.it
per richiesta occupazione suolo pubblico: osp@comune.pistoia.it

Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Promozione Sportiva

U.O. Lavori Pubblici e Patrimonio: Arch. Alessio Bartolozzi
e-mail: a.bartolozzi@comune.pistoia.it

Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Promozione Sportiva

U.O. Promozione Sportiva: Avv. Alessandro De Lucia
e-mail: sport@comune.pistoia.it

Servizio Polizia Locale

U.O. Procedimenti Amministrativi e Nuclei Speciali: Isp. Elisabetta Gasparini
per comunicazioni al Nucleo Polizia Commerciale: pl.annona@comune.pistoia.it